

REGOLAMENTO

MODALITÀ E NORME PER LA ELEZIONE ALLA CARICA DI CONSIGLIERE – ORGANO di CONTROLLO - PROBIVIRO

Premessa.

Il presente documento è considerato regolamento interno all'Associazione; ha funzione di coordinare le operazioni elettorali relative all'elezione del Consiglio Direttivo e delle Cariche Sociali ad integrazione di quanto espresso nello Statuto Sociale ed in conformità alla nuova normativa vigente dettate dalla Riforma del terzo settore.

NORME GENERALI

Art. 1 - IL regolamento ha lo scopo di disciplinare le norme per lo svolgimento delle elezioni dei membri del Consiglio Direttivo (C.D.) dell'Organo di Controllo Monocratico e del Collegio dei Probiviri.

Art. 2 - Possono candidarsi alla carica di Consigliere, dell'Organo di Controllo Monocratico e del Collegio di Probiviro, i Soci maggiorenni che siano in regola con il versamento della quota sociale per l'anno in cui devono tenersi le elezioni e che non risultino morosi negli anni precedenti tale data. I requisiti richiesti per la candidatura all'Organo di Controllo sono : Dottore Commercialista e esperto contabile iscritto all'albo, Avvocato iscritto all'albo ; Revisore legale iscritto nell'apposito registro.

Art. 3 – Non possono candidarsi e non sono eleggibili:

- a) I soci che hanno liti pendenti con la Pro Loco.
- b) I soci che non sono in regola con il versamento della quota sociale.
- c) I soci che siano stati allontanati per indegnità o provvedimento disciplinare.
- d) I soci che ricoprono cariche politiche.
- e) I soci che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 Codice Civile (non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi).

Art. 4 – Ai sensi dell'art. 8.7 dello Statuto e fatta salva l'eventualità di elezioni anticipate del Consiglio Direttivo, le cariche sociali hanno una durata di quattro anni. Tale arco temporale viene denominato "Mandato" . Le elezioni devono essere svolte almeno entro un mese antecedente la scadenza del mandato quadriennale e, preferibilmente, per ragioni di economicità organizzativa, in concomitanza con la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del Rendiconto di Cassa relativo all'esercizio precedente.

CANDIDATURE

Art. 5 –Ciascun candidato deve sottoscrivere la propria dichiarazione di disponibilità a concorrere all'elezione, mediante compilazione di apposito modulo all'uopo predisposto ed allegato all'avviso di convocazione nonché allo stampato per l'eventuale Delega. Il modulo sottoscritto dal candidato, corredato di copia di documento di identità, dovrà pervenire all'ufficio di segreteria a mezzo mail segreteria@prolocostuni.it entro il decimo giorno antecedente la data delle votazioni. Non saranno accettate le candidature presentate oltre tale termine;

Art. 6 – Il Consiglio Direttivo uscente esamina le candidature pervenute, ne verifica la regolarità e ammissibilità e compila la lista dei candidati in stretto ordine alfabetico, da affiggere negli ambienti della sede. Tutte le candidature presentate ed accettate dal Consiglio Direttivo uscente saranno altresì esposte in sala prima dell'Assemblea ed elencate nelle apposite schede di votazione; Non è consentita la candidatura contemporanea alla carica di Consigliere, di Organo di Controllo e di Probiviro.

Art. 7 - Si eleggeranno n. 7 (sette) Consiglieri ; n. 1 (uno) Organo di Controllo Monocratico e n. 3 (tre) Probiviri. Le schede di votazione verranno predisposte dal Presidente.

Art. 8. - Le votazioni devono essere effettuate a scrutinio segreto. Saranno proclamati eletti coloro che abbiano riportato il maggior numero di preferenze; a parità di voti, risulta eletto il socio con maggiore anzianità d'iscrizione al Sodalizio;

Art. 9 – La disposizione delle candidature sulle schede elettorali viene stabilita secondo l'ordine alfabetico dei candidati, preceduti da numerazione progressiva e da una casella vuota su cui l'elettore andrà ad esprimere la sua preferenza per un numero non superiore ai membri da eleggere. Le schede elettorali sono bloccate e l'eventuale cancellazione o aggiunta di nominativi invalidano la scheda.

Art. 10 - La nomina degli eletti verrà decretata dal Presidente dell'Assemblea, letto il verbale della Commissione Verifica Poteri ed Elettorale.

Art. 11 - L'Assemblea Generale dei Soci, quale primo atto, nomina il Presidente ed il Segretario per lo svolgimento della stessa, anche con voto palese.

Art. 12 - L'Assemblea Generale dei Soci dopo l'insediamento del Presidente e del Segretario, nomina la Commissione Verifica Poteri ed Elettorale, che dovrà essere composta da non meno di tre persone ed in ogni caso, sempre in numero dispari.

Art. 13 - Quale primo atto, la Commissione di cui al punto 12, nomina al suo interno il Presidente, il Segretario e gli scrutatori. Non potranno essere nominati scrutatori i Soci candidati alle cariche elettive e non aventi diritto di voto.

Art. 14 - E' compito della Commissione verificare la regolarità dei partecipanti alle votazioni (candidati maggiorenni, data iscrizione, Deleghe, ecc.) e consegnare le schede agli aventi diritto sulla base dell'elenco del Libro Soci.

Art. 15 - Per le operazioni di spoglio, gli scrutatori avranno cura di indicare sia i nominativi dei candidati che le preferenze ottenute, stilandone relativa graduatoria.

Art. 16 - Di tutte le operazioni effettuate, la Commissione avrà cura di redigere apposito verbale, sottoscritto da tutti i componenti e consegnarli al Presidente dell'Assemblea.

Art. 17 - Per l'elezione alla carica di Consigliere, le preferenze in scheda non possono superare il numero di 7. Per l'elezione alla carica di Organo di Controllo Monocratico, le preferenze in scheda non possono superare il numero di 1. Per l'elezione alla carica di Probiviro, le preferenze in scheda non possono superare il numero di 3.

Art. 18 – I candidati eletti, proclamati dal presidente di seggio, si riuniranno subito dopo, per la designazione delle cariche sociali unitamente al Presidente e al Segretario/Tesoriere uscente per il passaggio di consegne.

Art. 19 - I candidati non eletti andranno a formare una lista in ordine di voti, per eventuali surroghe necessarie a sostituire amministratori per dimissioni, decadenza o morte. A parità di voti subentrerà il candidato da più tempo iscritto al Sodalizio. Esaurita la lista, il Consiglio Direttivo potrà ricorrere alla nomina di soci a ciò disposti.

Art. 20 - Qualora il numero dei candidati alle elezioni nei rispettivi Organi sia pari al numero dei membri da eleggere, l'assemblea, in deroga a quanto stabilito dal precedente art.8 delibererà "per acclamazione", senza procedere all'elezione a scrutinio segreto.

